



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF127

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

<b>OGGETTO</b>	<b>SPESOMETRO TRIMESTRALE: I CHIARIMENTI DI TELEFISCO</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	RM 87/2017; <a href="#">PROVV. 27/03/2017</a> ; ART. 21 DL 78/2010 POST DL 193/2016 - TELEFISCO 2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>10/07/2017</b>

## SPESOMETRO TRIMESTRALE - CHIARIMENTI AGENZIA

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione al "nuovo" spesometro trimestrale, che seguono quelli forniti con Telefisco 2017.

Come noto, con la sostituzione dell'art. 21 DL 78/2010, è stato introdotto l'obbligo di invio telematico:

- dei dati delle **fatture emesse**, incluse le note di variazione
- dei dati delle fatture **ricevute e registrate** nel trimestre di riferimento, ivi incluse le note di variazione e le bollette doganali

nel trimestre di riferimento (cd. "spesometro trimestrale").

### **SOGGETTI ESONERATI**

Dal combinato disposto dell'art. 21 DL 78/2010 e del Provv. 27/03/2017, nonché in relazione ai chiarimenti forniti dai funzionari dell'agenzia a Telefisco 2017, si evince la seguente situazione:

<b>a)</b>	contribuenti in <b>regime forfettario</b> ed in <b>regime dei minimi</b>
<b>b)</b>	i <b>produttori agricoli</b> in <b>regime di esonero</b> delle <b>zone montane</b> , e cioè: <ul style="list-style-type: none"> <li>- se i terreni sono situati a 700 metri di altezza sopra il livello del mare, limitatamente alle particelle catastali che ricadono nella predetta altitudine;</li> <li>- se i terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;</li> <li>- se i terreni fanno parte di comprensori di bonifica montana.</li> </ul>
<b>c)</b>	contribuenti titolari di partita IVA che hanno <b>optato per l'invio telematico dei dati di fatture emesse e ricevute</b> e/o dell' <b>opzione per l'invio dei corrispettivi</b> delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi. Dovrebbe risultare escluse anche la Pubblica Amministrazione e le Amministrazioni autonome (i dati delle fatture sono, infatti, a disposizione dell'Agenzia tramite il sistema SDI che gestisce la fatturazione elettronica alla P.A.

### TENUTI ALL'ADEMPIMENTO

- associazioni in regime forfettario L. 398/1991	- operazioni di medici/strutture mediche già comunicate al sistema TS
- agricoltori esonerati in zone non "montane"	
- operazioni di importo inferiore ad €. 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto	

Esempio: una associazione in regime forfettario L. 398/91:

- sarò obbligata all'invio dello spesometro trimestrale (in quanto non è soggetto estraneo al Iva, ma si limita ad operare una detrazione forfettaria sugli acquisti)
- pur non essendo obbligata all'invio delle liquidazioni trimestrali.

SCADENZE DELLE COMUNICAZIONI

ADEMPIMENTO	1° ANNO DI APPLICAZIONE (2017)		A REGIME	
	Periodo di riferimento	Termine di trasmissione	Periodo di riferimento	Termine di trasmissione
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ( <b>Spesometro 2017</b> )	1° semestre	16 settembre 2017	1° trimestre	31 maggio
			2° trimestre	16 settembre
	2° semestre	28 febbraio 2018	3° trimestre	30 novembre
			4° trimestre	fine febbraio
Comunicazione dei dati delle fatture ( <b>regime opzionale</b> )	1° semestre	16 settembre 2017	1° trimestre	31 maggio
			2° trimestre	16 settembre
	2° semestre	28 febbraio 2018	3° trimestre	30 novembre
			4° trimestre	fine febbraio

DATI DA INVIARE

La comunicazione riguarda **tutte** le **fatture**:

- **emesse** (anche se non registrate)
- **ricevute e registrate** (comprese le bollette doganali)

nonché le relative **note di variazione**, nel corso del periodo d'imposta (articolo 21, DI 78/2010).

DATI DA TRASMETTERE

I contribuenti devono trasmettere per ogni fattura:

- i dati identificativi delle parti: **cedente/prestatore** e **cessionario/committente**
- la **data** del **documento**
- la **data** di **registrazione** delle **operazioni passive**: fatture ricevute e relative note di variazione)
- il **numero** del documento
- la **base imponibile**
- l'**aliquota** Iva applicata e l'**imposta**  
oppure, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'Iva nel documento
- la **tipologia** dell'operazione (es: esente Iva art. 10, esclusa Iva 7-ter, ecc.).

**GAMMA Srl, via ...**

Sede legale **Via dei Martiri 23**

P.I. ....

Spett.

**DELTA Scn**

**Via Mazzini 50 Verona (VR)**

P.Iva: **01567247223**

N° Fattura: **103**

Data fattura: **10/01/2017**

20 paia di pantaloni tipo ...

Spese anticipate in nome e per conto

**Totale fattura**

	Imponibile	Iva
€.	5.000,00	1.100,00
€.	500,00	
€.	<b>5.500,00</b>	<b>1.100,00</b>
€.	<b>6.600,00</b>	

La comunicazione riguarda:

→ **le sole fatture:** di qualsiasi importo, anche se emesse in via facoltativa, e comunque siano annotate

Esempi: vanno trasmessi i dati:

- delle fatture di vendita annotate sul registro dei corrispettivi dai dettaglianti
- delle fatture di acquisto e/o vendita annotate in via cumulativa in quanto di importo inferiore ad €. 300.

→ essendo escluso qualsiasi altro documento: ricevute fiscali/scontrini, ecc.

### MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Al Prov. 27/03/2017 sono allegate le “Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture” (sulla scorta delle quali sono individuati gli errori in sede di trasmissione), valide anche per la comunicazione opzionale di cui all'art. 1 c. 3 Dlgs 127/2015, adottate a decorrere dal 10/07/2017.



**TRASMISSIONE DATI:** i dati delle fatture emesse/ricevute fino al 10/07/2017 potranno essere trasmessi secondo le regole riportate nell'allegato al precedente Prov. 28/10/2016 (v. RF 260/2016).

Esempio: una Snc di ristorazione nel primo trimestre 2017 rileva:

- scontrini emessi per €. 30.000: non andranno comunicati
- 20 fatture di €. 50 ciascuna emesse alle imprese in convenzione: andranno comunicate singolarmente.

A tal fine si deve ritenere **non rilevi** se la società **annoti tali fatture nel registro dei corrispettivi**; in tal caso permane l'obbligo di imputare nella procedura contabile i dati dei clienti, al solo fine di assolvere lo spesometro (è possibile siano comunque introdotte delle semplificazioni, come già avvenuto in passato).

### ISTRUZIONI COMPILAZIONE DATI NATURA FATTURA EMESSE

Per quanto riguarda la compilazione della comunicazione IVA 2017 Fatture emesse, il dato “Natura” dell'operazione va riportato nel tracciato solo quando il cedente/prestatore al posto dell'IVA in fattura ha provveduto ad indicare una specifica annotazione.

Se quindi nella fattura emessa non è indicata l'imposta ma un'annotazione, il campo “Imposta” non deve essere evidenziato mentre va compilato il campo “Natura” con il codice dell'operazione.

OPERAZIONE	CODICI APPROVATI
Operazioni escluse	codice N1 – escluse
Operazioni non soggette	codice N2 – non soggette
Operazioni non imponibili	codice N3 – non imponibile
Operazioni esenti	N4 – esente
Operazioni soggette al regime del margine/IVA non esposta in fattura	Codice N5 – regime del margine/IVA non esposta in fattura (es: agenzie viaggi)
Operazioni soggette a inversione contabile IVA	N6 – inversione contabile (reverse charge)
Operazioni soggette a modalità speciali di determinazione o assolvimento dell'IVA	N7 – IVA assolta in altro Stato UE (es: fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni)

### Istruzioni compilazione dato Natura fatture ricevute

Secondo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, per la comunicazione Iva Fatture ricevute, il campo “Natura” deve essere compilato con gli stessi codici approvati per le fatture emesse con l'unica differenza che, se si tratta

di una fattura in reverse charge, oltre a dover indicare il codice N6 nel campo natura, occorre necessariamente valorizzare anche i campi "Imposta" e "Aliquota".

#### **ISTRUZIONI SU COME SI COMPILA IL CAMPO NUMERO DOCUMENTO FATTURE EMESSE**

Lo spesometro deve identificare univocamente ciascuna fattura attraverso un numero progressivo, da indicare nella all'interno di *campo Numero* riportando al suo interno esattamente il *numero della fattura*.

Per le **Fatture ricevute**, invece, non c'è l'obbligo di annotazione nel registro degli acquisti, per cui se il contribuente non dovesse disporre del dato, può procedere alla comunicazione della fattura ricevuta, riportando nel campo Numero del tracciato, *il valore 0*.

- **Istruzioni su come compilare i Dati nei campi detraibile e deducibile:** i campi detraibile e deducibile presenti nel tracciato della comunicazione IVA fatture, possono essere compilati alternativamente. Il dato, è però facoltativo e si riferisce all'eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi da parte del cessionario o del committente persona fisica che non opera nell'esercizio d'impresa, arte o professione (es: un'impresa emette fattura verso un privato per dei lavori di ristrutturazione edilizi detraibili per il 50% sul costo riportato in fattura; se dispone dell'informazione, può indicarla nell'apposito campo detrazione della comunicazione).
- **Dati relativi ai campi Stabile organizzazione e Rappresentante fiscale:** queste informazioni vanno indicate solo se sono riportati in fattura. Qualora presenti, sono da compilare obbligatoriamente per:
  - stabile organizzazione: Indirizzo, CAP, Comune e Nazione, oppure
  - rappresentante fiscale: IdPaese, IdCodice.
- **Dati bolle doganali: importazioni:** in presenza di bollette doganali, si devono indicare i dati dell'Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta.
- **Documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita - Indicazione dei dati analitici delle singole fatture:** nella comunicazione devono essere indicati tutti i dati delle singole fatture emesse e ricevute, incluse le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro.
- **Dati fatture reverse charge:** per le fatture soggette al meccanismo del reverse charge, sia se intracomunitarie che interne, la comunicazione prevede che i dati siano da riportare una sola volta nell'apposita sezione dei documenti ricevuti, indicando nel campo Natura, il codice N6 e compilando sia il campo *imposta* che *aliquota*.
- **Compilazione Dati operazioni extracomunitarie:**
  - le *cessioni di beni a soggetti extra-UE*, essendo esportazioni, sono operazioni non imponibile IVA, per cui vanno indicate nel campo Natura con il codice N3
  - le prestazioni di servizi a soggetti extracomunitari, non essendo soggette ad IVA per mancanza del requisito di territorialità, vanno indicate nel campo Natura con il codice N2.

#### **CHIARIMENTI DELLA RM 87/2017**

##### **1. Integrazione e rettifica della comunicazione**

###### **Quesito**

Si chiede conferma che sia possibile integrare e rettificare la comunicazione "dati fattura" oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento.

###### **Risposta**

È consentito l'invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, al fine di ravvedere l'omesso o errato adempimento comunicativo. Al riguardo si precisa che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n. 472/1997.

## 2. Invio comunicazione per “competenza”

### Quesito

Si chiede conferma che, per le fatture emesse, i dati fatture vadano sempre inviati “per competenza” rispetto al periodo di riferimento.

### Risposta

Si conferma che la comunicazione dei dati riferiti alle “fatture emesse” deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. A titolo di esempio, la comunicazione “dati fattura” riferita al primo semestre dell’anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante nel predetto semestre (dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017). In relazione ai dati delle “fatture ricevute”, la “competenza” sarà riferita al valore della data di registrazione del documento.

## 3. Fatture emesse da “autotrasportatori”

### Quesito

I dati delle fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo devono essere comunicati:

- 1) nel trimestre in cui le fatture vengono registrate sul Registro IVA (ed incluse nella Liquidazione IVA)?
- 2) nel trimestre in cui le fatture vengono emesse?

### Risposta

Nel caso in cui il contribuente, appartenente alla categoria degli autotrasportatori, si avvalga della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione. I dati delle fatture in questione saranno acquisiti e al mittente - per motivi meramente tecnici - sarà segnalata l’incompatibilità della data di emissione con il periodo (trimestre o semestre) di riferimento, ma tale segnalazione automatica non avrà - nel caso specifico - conseguenze sulle elaborazioni future.

## 4. Bollette doganali

### Quesito

Con riferimento alla comunicazione delle “bollette doganali” nel prospetto “DTR” della comunicazione, si fa presente che - nella prassi - è possibile che nei software contabili venga inserita una sola anagrafica a fronte del fornitore “bolla doganale”, specificando, fattura per fattura, la denominazione dell’ufficio doganale da riportare nei registri IVA: pertanto, non si disporrebbe dell’informazione da riportare - obbligatoriamente - nei campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore extracomunitario. Si chiede se sia possibile rendere facoltativa la compilazione dei predetti campi.

### Risposta

Con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le bollette doganali, i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi.

In particolare, nel caso in cui l’elemento informativo “Identificativo Paese” viene valorizzato con un codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell’elemento informativo “Identificativo Fiscale” che, quindi, può essere valorizzato liberamente.

Il comma 2 dell’articolo 25 del d.P.R. n. 633/1972 specifica che “Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o **bolletta**, il numero progressivo ad essa attribuito, **la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti**, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota”.

Conseguentemente, si ritiene che le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, siano valori da registrare.

Al fine di non creare aggravii per i contribuenti che dispongono di software contabili che, ad oggi, hanno le limitazioni specificate nel quesito e nelle more di un loro rapido adattamento, si consente – solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d'imposta 2017 – di valorizzare, all'interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l'elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa "OO" e l'elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici "9".

## 5. Variazione dati anagrafici del Soggetto mittente e dei Clienti e Fornitori

### Quesito

Trattandosi di una comunicazione trimestrale (per il 2017 semestrale) i campi della sezione "Altri dati identificativi", riferiti alle informazioni anagrafiche dei contribuenti (denominazione, nome, cognome, sede), potrebbero nel tempo cambiare più volte e non essere aggiornate tempestivamente. In questi casi è possibile indicare sempre l'informazione più aggiornata a disposizione, a prescindere dalla competenza dei documenti trasmessi e quindi dalle informazioni anagrafiche effettivamente presenti nelle varie fatture? Peraltro, spesso queste informazioni non vengono registrate in contabilità o perlomeno non in maniera precisa e puntuale (non essendo nemmeno obbligatorio dal punto di vista normativo). Sarebbe possibile rendere facoltativa l'indicazione nel tracciato di tali informazioni lasciando obbligatori solo gli identificativi fiscali Partita IVA o Codice Fiscale?

### Risposta

Si concorda con la proposta avanzata nel quesito di riportare l'informazione più aggiornata a disposizione. Qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa "Dato assente". E' opportuno aggiungere che se i dati sono relativi a fatture emesse in forma semplificata, ai sensi dell'art. 21bis del DPR 633/1972, rimane l'obbligo di indicare esplicitamente Nome, Cognome o Denominazione qualora gli identificativi fiscali non fossero indicati.

## 6. Fatture acquisto fuori campo IVA, ex Art.74 DPR 633/72

### Quesito

In riferimento a quanto indicato nella circolare 1/E del 2017, le fatture di acquisto fuori campo IVA ex articolo 74 del d.P.R. n 633/1972, qualora registrate, devono essere trasmesse con natura "N2"?

### Risposta

Sì, il codice natura corretto per tali casi è "N2".

## 7. Corretta valorizzazione dell'informazione "Tipo Documento"

### Quesito

Le specifiche tecniche della comunicazione "dati fatture" versione 1.1, per l'elemento informativo "Tipo Documento", hanno aggiunto le voci "TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni" e "TD11 - Fattura per acquisto intracomunitario servizi". A questo riguardo chiediamo di specificare il comportamento da adottare per la valorizzazione di questo elemento informativo nei seguenti casi:

- 1) contemporaneità di acquisti di beni e di servizi all'interno della stessa fattura;
- 2) nota di credito di acquisto intracomunitario.

### Risposta

Nel caso in cui lo stesso documento fattura presenti dati riferiti sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi, l'elemento informativo "Tipo Documento" va valorizzato utilizzando un criterio di "prevalenza" legato all'importo delle cessioni e delle prestazioni. Pertanto, se il valore delle cessioni di beni è maggiore di quello

delle prestazioni di servizi, si valorizzerà l'elemento informativo con il valore "TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni" e viceversa.

In relazione alla comunicazione delle "note di credito" riferite ad acquisti intracomunitari, si valorizzerà l'elemento con il valore "TD04".

#### 8. Fatture "cointestate"

##### **Quesito**

Chiediamo di chiarire come deve essere compilata la comunicazione in caso di fatture "cointestate".

##### **Risposta**

Si ritiene non plausibile l'emissione di una fattura "cointestata" verso cessionario/committente soggetto passivo IVA (B2B). Nel caso di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione "Identificativi Fiscali" andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.

#### 9. Operazioni di esportazione in "regime del margine"

##### **Quesito**

Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, vanno riportate con natura "N3" o "N5"?

##### **Risposta**

Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, vanno riportate con natura "N3".

#### 10. Comunicazione dati delle fatture di acquisto/vendita intracomunitari

##### **Quesito**

La circolare 1/E del 2017, al punto 4 lettera d), recita: "In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta – ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto-legge n. 331/1993 – va integrata con l'IVA e quindi registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto".

Si chiede come debba essere comunicato un acquisto intracomunitario effettuato ai sensi dell'articolo 42 del decreto legge n. 331/1993, che non viene integrato con l'IVA.

##### **Risposta**

Con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell'articolo 42 del decreto legge n. 331/1993, occorre riportare la natura "N3" nel caso di operazione "non imponibile" e la natura "N4" nel caso di operazione "esente".

#### 11. Codice "Natura" da utilizzare per acquisti da contribuenti in regime agevolato.

##### **Quesito**

Quale codice "Natura" va riportato per le fatture ricevute da contribuenti che si sono avvalsi dei regimi agevolati, di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98/2011 (regime fiscale di vantaggio ....) e di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, delle Legge 190/2014 (regime forfetario)?

##### **Risposta**

I dati delle fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono dei regimi agevolati citati nel quesito vanno compilati indicando il codice natura "N2".